



## COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Prot. n. 12666/22.8.2 di data 4 novembre 2022

### **BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI “LABORATORIO PER L'ACQUISIZIONE DEI PRE-REQUISITI LAVORATIVI” SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13**

#### **Art. 1 Premessa**

1. La Comunità delle Giudicarie (**di seguito Comunità**) in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il codice del terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. Con decreto del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 19 di data 25 ottobre 2022 è stato assunto l'atto di indirizzo inerente la procedura di affidamento del servizio “Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi” stabilendo che la procedura individuata è quella del contributo, così come risultante dalla piattaforma PASSo – Piattaforma Affidamento Servizi socio-assistenziali – nella quale, nella sezione “orientamento alla scelta” consente di individuare i possibili strumenti di affidamento/finanziamento a regime attraverso lo strumento della pianificazione.
4. Il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. approva il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell'ordinamento provinciale dalla L.P.13/2007.

5. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 07.02.2020, sono state approvate le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e intervento socio assistenziali nella provincia di Trento, ed in particolare l'allegato E "Linee guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" individua alla lettera A i contributi per la realizzazione di interventi e progetti previsti dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007 *con riferimento ai "servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili"*, stabilendo che si intendono tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della LP 13/2007.

6. L'allegato A delle Linee Guida sopra menzionate inquadra lo strumento del contributo tra le procedure "collaborative" nei confronti degli ETS, definendo lo stesso come "*trasferimento di risorse pubbliche per il sostegno di attività/progetti, gestiti da soggetti privati che perseguono un interesse generale*".

7. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7.02.2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (**di seguito Catalogo**).

8. Con decreto del Presidente n. 22 del 3 novembre 2022, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, sono stati approvati gli atti della procedura di concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007, ivi compreso il presente bando (Allegato 3 al citato decreto).

9. Alla luce della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato il contributo di cui al presente bando, ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, non è da configurare come aiuto di Stato in quanto incide prettamente sull'offerta locale e non sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE; si rileva quindi la mancanza di possibili effetti dello stesso sulla concorrenza e sulle dinamiche di mercato interno.

## **Art. 2 Oggetto - attività finanziabili**

1. Il presente bando disciplina, ai sensi dell'art 12 della legge 241/1990 e dell'art. 19 L.P. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.P. 13/2007 a copertura delle spese relative alla gestione di un "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi", di cui al punto 7.1 del Catalogo.

2. Il "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi" (**di seguito Laboratorio**) è un servizio diurno che prevede lo svolgimento di attività lavorative finalizzate all'apprendimento dei pre-requisiti lavorativi, all'acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati (puntualità, capacità di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli...), all'assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo con la prospettiva di un inserimento in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro.

3. I destinatari sono minori, di norma con età superiore ai 16 anni, giovani, persone con disabilità o adulti in situazione di svantaggio ed emarginazione di età inferiore ai 65 anni, che non presentano i requisiti necessari per accedere al mercato del lavoro, ma che hanno sufficienti capacità e livelli di autonomia per svolgere alcune attività di base e che necessitano di accompagnamento e preparazione prima di poter accedere agli interventi di politica del lavoro e/o nel mercato del lavoro.

4. Le attività finanziabili sono indicate nella scheda 7.1 “Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi” del Catalogo e precisamente:

- attività manuali che comportano la manipolazione e/o la produzione di manufatti volte ad acquisire abilità tecnico-pratiche
- attività educative finalizzate al potenziamento di competenze sociali e lavorative (es.: riconoscimento delle regole, autonomia, puntualità, impegno, concentrazione, manualità, capacità di relazione, etc.) e del loro mantenimento;
- attività di accompagnamento nell’ambito di progetti di inserimento protetto nel mondo del lavoro (tirocinio formativi, etc.);
- attività di orientamento, formazione.

**5. La Comunità non dispone degli spazi presso cui collocare il Laboratorio che devono pertanto essere messi a disposizione dal soggetto gestore.**

6. L’attività finanziata prevede l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico indicati all’art. 13 del presente bando di cui il beneficiario del contributo risulterà incaricato anche in virtù della conclusione dell’accordo ex art. 3 comma 2 della LP 13/2007 allegato al presente bando.

7. Come previsto dal Catalogo, nella gestione del servizio “*è presente una necessaria quota di autofinanziamento derivante dalle attività realizzate e dall’apporto di altre risorse*”; ai fini del presente bando tale quota è riconducibile alle entrate conseguite correlate ai servizi.

### **Art. 3 Durata e importo**

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2025.

2. Qualora non sia possibile concludere l’intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022 la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.

3. L’importo massimo del contributo, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad euro 360.000,00 e così articolato sulle tre annualità:

- 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023: € 120.000,00
- 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024: € 120.000,00
- 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025: € 120.000,00

4. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio.

5. Al fine di garantire la continuità della prestazione, il servizio avrà decorrenza dalla stipula della convenzione ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione stessa.

6. Si chiarisce che, sulla base della risposta ad un interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 375/2021 avente ad oggetto "IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990" *"le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo»* e, come tali, sono escluse dall'ambito applicativo dell'IVA.

7. Il contributo è relativo alla copertura delle spese riferite agli utenti residenti nel territorio della Comunità. L'accesso al Laboratorio sarà possibile anche per gli utenti di altre Comunità che dovranno fare richiesta direttamente alla struttura; quest'ultima potrà accogliere tali richieste solamente qualora non abbia raggiunto il numero massimo di capienza e dando priorità comunque agli utenti della Comunità delle Giudicarie. La titolarità resta di competenza dell'Ente inviante e sarà gestita con convenzione specifica da stipulare con il soggetto prestatore del Laboratorio e con il riconoscimento allo stesso dei relativi costi.

La Comunità delle Giudicarie resterà comunque estranea a tale rapporto ma dovrà essere informata preventivamente di tali inserimenti per il necessario avallo.

8. Resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio- assistenziali di livello locale.

#### **Art. 4 Soggetti proponenti**

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso dell'accreditamento definitivo allo svolgimento di servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento per la tipologia di servizio oggetto del contributo.

2. Si precisa che ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento *"Gli interventi di accompagnamento al lavoro possono essere svolti anche dai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4 e 6 per le aggregazioni funzionali semi-residenziali delle aree età evolutiva e genitorialità, età adulta e persone con disabilità"*.

3. Il concorrente dovrà indicare gli estremi della comunicazione del Servizio politiche sociali della PAT – Provincia Autonoma di Trento di iscrizione al registro dei soggetti accreditati, specificando la natura delle prestazioni oggetto di accreditamento riferite alla concessione del contributo.

#### **Art. 5 Requisiti di partecipazione**

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile;
- b) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, (**di seguito Regolamento**), per l'aggregazione funzionale e ambito dei servizi attivati indicati al precedente articolo 4;
- c) disponibilità (proprietà o piena disponibilità contrattuale) dal verbale di avvio di esecuzione e per tutta la durata del servizio di una struttura idonea ad accogliere le attività del Laboratorio nel territorio della Comunità delle Giudicarie o impegno ad averne una dalla data di inizio del servizio oggetto del contratto. La comprova del requisito avverrà attraverso la presentazione di idonea documentazione che attesti la possibilità di avere la disponibilità dell'immobile. Dovrà essere indicata inoltre la capienza massima di persone ammesse contemporaneamente presso la struttura.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 6 Forme di partecipazione**

1. Può presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5;
- b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 e 5. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o consorzio stabile è richiesto

il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata.

c) una forma associativa anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Comunità, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Comunità;

b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del bando;

c) obiettivi;

d) durata;

e) forme della collaborazione.

#### **Art. 7 Termini e modalità per la presentazione della domanda.**

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) al Servizio socio-assistenziale della Comunità entro il giorno **mercoledì 30 novembre 2022 ore 12.00**, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

a) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della Comunità PEC all'indirizzo **serviziosociale@pec.comunitadellegiudicarie.it** entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO LABORATORIO PER L'ACQUISIZIONE DEI PRE-REQUISITI LAVORATIVI"

b) con consegna a mano, presso l'ufficio segreteria della Comunità delle Giudicarie, via P. Gnesotti n. 2 – Tione di Trento. Sulla busta, chiusa e firmata sui lembi, dovrà essere riportato il seguente oggetto: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO LABORATORIO PER L'ACQUISIZIONE DEI PRE-REQUISITI LAVORATIVI".

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli predisposti dal Servizio socio-assistenziale della Comunità e pubblicati sul sito web [www.comunitadellegiudicarie.it](http://www.comunitadellegiudicarie.it). In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web [www.comunitadellegiudicarie.it](http://www.comunitadellegiudicarie.it).

- a) dichiarazioni sostitutive sul possesso requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 6, comma 2;
- d) il progetto, ripartito in n. 8 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come indicato all'art. 12;

#### **Art. 8 Irricevibilità e inammissibilità della domanda**

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 7, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 7, comma 1;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 5.

#### **Art. 9 Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti**

1. Il Servizio socio assistenziale si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1, entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo (pec)

**serviziosociale@pec.comunitadellegiudicarie.it.** Le richieste chiarimento utili a tutti i partecipanti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito web della Comunità.

#### **Art. 10 Individuazione responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio socio-assistenziale, che rappresenta pertanto la Comunità: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Comunità.

#### **Art. 11 Procedimento**

1. Il responsabile del procedimento dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 8.

2. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio socio assistenziale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Prima della nomina della Commissione, il responsabile del procedimento comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui provvederà, in seduta pubblica, a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina.

4. La Comunità si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente bando.

5. La Comunità si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

6. La Comunità approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata a tutti i soggetti partecipanti e pubblicata sul sito web [www.comunitadellegiudicarie.it](http://www.comunitadellegiudicarie.it).

7. Il responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda assegnataria ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese e la sussistenza dei prescritti requisiti, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, comunicando all'interessato l'esito delle verifiche.

8. La Comunità potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.

9. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, il Responsabile del procedimento comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche.

10. La Comunità, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 7, individua i contenuti definitivi della Convenzione costituente l'accordo di collaborazione ex art. 3 co. 2 L.p 13/2007 di cui all'art. 2 comma 3, valorizzando gli aspetti migliorativi indicati nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura e approva lo schema definitivo di Convenzione che sarà comunicato al soggetto assegnatario.

#### **Art. 12 Criteri di valutazione delle domande di contributo**

1. La Commissione valuta la qualità delle proposte progettuali e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub-criteri, e modalità contenuti nell'Allegato 3.1 al presente bando. I criteri sono sintetizzati nella tabella sottostante:

<b>DESCRIZIONE CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>
<b>A. ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE E CONOSCENZA DEL CONTESTO TERRITORIALE</b>	10
<b>B. STRUTTURA MESSA A DISPOSIZIONE DAL PROPONENTE</b>	5
<b>C. PROGETTO DEL SERVIZIO</b>	50
<b>D. CAPACITA' DI INCLUSIONE SOCIALE</b>	8
<b>E. PIANO PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO</b>	5
<b>F. TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO</b>	5
<b>G. CERTIFICAZIONI</b>	2
<b>H. MODALITA DI UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE</b>	15
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>100</b>

#### **Art. 13 – Convenzione**

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate con apposita Convenzione sottoscritta dal Responsabile del Servizio socio assistenziale e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente bando (Allegato 3.2) e degli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio individuati ai sensi dell'art. 11, comma 10.

2. La Convenzione indica:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Comunità pone a carico del soggetto assegnatario del contributo, a cui si rimanda: Articolo 1 (Oggetto e destinatari del Servizio) Art. 4 (Struttura) Art. 5 (Finalità perseguite) Art. 6 (Attività) Art. 7 (Titolarità della presa in carico) Art. 8 (Modalità di accesso) Art. 9 (Piano di Inserimento Lavorativo) Art. 10 (Durata e conclusione del progetto) Art. 11 (Personale ) Art. 13 (Trattamento e requisiti del personale) Art. 15 (Borsa-lavoro ed entrate del soggetto gestore) Art. 16 (Durata della Convenzione) Art. 22 (Obblighi del Soggetto gestore) Art. 26 (Decadenza, rinuncia e revoca del contributo).
- b) l'obbligo di mettere a disposizione la struttura sede del Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi , nonché l'impegno di garantire la stessa, o analoga con i requisiti richiesti, per tutta la durata della Convenzione;
- c) gli obblighi inerenti al rispetto delle disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- d) gli obblighi della Comunità;
- e) le modalità di liquidazione del contributo;
- f) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione dei Servizi;
- g) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- h) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- i) il trattamento dei dati personali.

3. Al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario dovrà risultare in possesso a qualsiasi titolo, purché regolarmente contenuto in forma scritta, di una struttura con i requisiti indicati all'art. 4 della Convenzione, allegata al presente bando; il possesso dei requisiti strutturali dovrà essere comprovato da una certificazione di un tecnico abilitato da prodursi in sede di stipula della Convenzione. La struttura o altra analoga, purché con i citati requisiti, dovrà essere garantita per tutta la durata della Convenzione.

4. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della Convenzione.

5. Come previsto dall'art. 12 della Convenzione, allegata al presente bando, qualora si verificasse l'ipotesi di successione nella gestione del Servizio, al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente al personale indicato nella tabella pubblicata con il presente

bando e ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

6. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'art. 26 della Convenzione, allegata al presente bando.

7. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto all'art. 27 della Convenzione allegata al presente bando.

#### **Art. 14 Spese ammissibili e non ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alla realizzazione dei servizi e interventi di cui all'art. 2 del presente bando.

2. Sono ammesse a contributo tutte le spese previste nel progetto sostenute a partire dalla data di avvio del progetto di cui all'art. 3 commi 1. e 2. fino alla data di presentazione della rendicontazione e comunque per spese riferibili all'attività svolta entro il 31 dicembre 2025, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4. Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altre a pagamento periodico o differito sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dal progetto, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione del progetto ed incluse nella rendicontazione medesima.

3. Sono ammesse le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione finale del progetto alla Comunità, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque **entro e non oltre il 30 aprile 2026**.

4. Le spese sono considerate al netto di eventuali entrate destinate allo specifico finanziamento delle stesse.

#### **5. Spese ammissibili:**

##### **A1) Spese direttamente imputabili al servizio:**

a) spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio: personale educativo, di coordinamento e altre figure professionali a supporto dell'utenza e dell'organizzazione del servizio;

b) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari;

c) spese per vitto;

d) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali di pulizia o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;

e) altre spese per attività di assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per la gestione dell'automezzo, ecc.).

f) spese per l'acquisto dei beni di facile consumo necessari per l'espletamento dell'attività (incluse le licenze d'uso per software. In tal caso i beni devono avere costo unitario inferiore ad euro 516,46 (iva esclusa);

**B1) Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio:**

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento.

**C1) Spese generali**

A titolo esemplificativo, costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari. E' riconosciuto un importo massimo annuo nel limite del 10% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A1).

**6. Spese non ammissibili:**

- i costi non direttamente riconducibili al servizio oggetto del presente bando o non puntualmente identificate nel piano finanziario;
- i costi già finanziati attraverso altre fonti;
- i costi relativi a beni o servizi ricompresi nella voce spese generali;
- i costi relativi a beni o servizi messi a disposizione da terzi a titolo gratuito;
- i costi relativi a beni aventi costo unitario uguale o superiore ad euro 516,46 (IVA esclusa);
- l'I.V.A. in detrazione;
- gli oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- qualsiasi spesa relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti, sanzioni ...;
- gli ammortamenti;
- le spese per pranzi, buffet, feste, rappresentanza;
- le spese accessorie quali ad esempio spese per consulenze legali, parcelle notarili, altre consulenze tecniche non direttamente connesse con lo svolgimento dell'attività;
- costi di progettazione, di studio e di ricerca preliminari alla presentazione del progetto: tali studi e/o ricerche devono rappresentare la fase propedeutica alla presentazione del progetto.

**Art. 15 Determinazione del contributo effettivo**

1. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute, nonché ammesse, e delle eventuali

entrate conseguite correlate ai servizi, fermo restando i limiti di cui al precedente art. 3 e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma.

2. Eventuali quote di spese eccedenti i limiti fissati al precedente articolo 3, comma 3, dovranno essere finanziate con entrate proprie correlate al servizio.

3. Non è ammessa compensazione di importi di spesa fra annualità diverse.

#### **Art. 16 Informazioni e contatti**

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio socio assistenziale della Comunità delle Giudicarie al numero 0465 339526.

2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale [www.comunitadellegiudicarie.it](http://www.comunitadellegiudicarie.it)

Il Responsabile del Servizio socio-assistenziale  
dott.ssa Michela Fioroni

*documento firmato digitalmente*